



Pos. AG

Decreto n.487

IL RETTORE

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’Organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51 ter e 51 quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25/10/2022), con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’Università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61 relativo al *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”*;
- VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”* e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante *“Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti Superiori”* e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante *“Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”*;
- VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante *“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”*;
- VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995 n. 327, concernente *“Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista”*;
- VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622, recante *“Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale”*;
- VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, *“Regolamento recante norme sull’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista”*;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, *“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”*;



- VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 – supplemento ordinario n. 170 - ,recante “*Determinazione delle classi di laurea universitarie*” e in particolare le classi 17 e 28 allegate allo stesso decreto;
- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante “*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*”, e in particolare le classi 64/S e 84/S allegate allo stesso decreto;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante “*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*” e in particolare le classi L-18 e L-33 allegate allo stesso decreto;
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155 recante “*Determinazione delle classi delle lauree magistrali*” ed in particolare le classi LM-56 e LM-77 allegate allo stesso decreto;
- VISTI i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “*Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*”;
- VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 recante “*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*” e, in particolare, la Sezione II, Capo IV;
- VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n.143, recante “*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*”;
- VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2010, recante “*Tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*”;
- VISTO l'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”;
- VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n.146, “*Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, “*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*”, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;



- VISTA la convenzione quadro, adottata con il Ministero della giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, trasmessa da quest'ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- VISTO il decreto 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente *"Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale"* e, in particolare, l'art. 1, comma 3 e l'art. 11, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui: *"1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite (...) l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatria, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale"*;
- VISTI il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38, con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n. 57, e 24 settembre 2020, n. 661, con cui, in attuazione del citato decreto legge n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell'esame di Stato - prima e seconda sessione 2020;
- VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e in particolare l'art. 6, comma 8, secondo cui *"Le disposizioni di cui all'art-6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021"*;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art.6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e 2-bis, del citato decreto-legge 8 aprile 2020. n. 22, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'art. 6, comma 8-bis, secondo cui *"Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021"*;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'art. 6, comma 3, secondo cui *"Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla"*



legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge”;

- SENTITO** il Consiglio Universitario Nazionale che si è espresso sulle sedi d'esame con parere formulato nell'adunanza del 22 gennaio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del suindicato Regolamento sugli esami di Stato di abilitazioni all'esercizio delle professioni;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 426 del 19 giugno 2025, emanata dal M.U.R. – Ministero dell'Università e della Ricerca – con la quale sono state indette nei mesi di luglio e novembre 2025, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile nonché all'interno delle sessioni d'esame innanzi indicate, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63
- VISTA** la tabella allegata alla predetta Ordinanza nella quale questo Ateneo viene individuato quale sede d'esame per le abilitazioni sopra indicate;
- CONSIDERATO** che la citata Ordinanza n. 426 del 19/06/2025 ha fissato al 30 giugno il termine per la presentazione delle candidature per la I^a sessione 2025;
- ATTESO** che è opportuno dare immediato seguito all'emanazione del bando degli esami di Stato in argomento, al fine di rispettare le tempistiche indicate dalla citata ordinanza per la presentazione delle candidature;
- CONSIDERATO** che le date delle prossime sedute degli Organi di Governo di Ateneo non consentirebbero tale immediatezza;
- VISTO** il vigente Statuto;

DECRETA

- Art. 1)** È emanato il bando di selezione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile – anno 2025 - con all'interno delle sezioni di esame innanzi indicate le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'art. 11, Comma 1 del decreto 19 gennaio 2016, n. 63;
- Art. 2)** Sono altresì indette, all'interno delle sessioni di esame di cui all'art. 1, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'art. 11 comma 1 del decreto 19 gennaio 2016 n. 63 citato in premessa;
- Art. 3)** Il testo del bando è accluso al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente Decreto, emesso d'urgenza, verrà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile degli Organi di Governo di Ateneo.

Napoli,

IL RETTORE
(Prof. Antonio Garofalo)



Bando di selezione per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile ed alla prova integrativa per Revisore Legale

Art. 1 – Indicazioni generali

In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale del 19.06.2025 n. 426 emanata dal M.U.R.- Ministero dell'Università e della Ricerca - presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" sono indette nei mesi di luglio e novembre 2025 la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile anno 2025. Sono altresì indette, all'interno delle sessioni d'esame innanzi indicate, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'art. 11, commi 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63.

Art. 2 – Scadenza di presentazione domanda di ammissione e date di inizio prove di esame

I^a SESSIONE 2025

Scadenza presentazione domanda di partecipazione dal 23 giugno al 30 giugno 2025		
<u>prove d'esame Sezione A</u>	<u>prove d'esame Sezione B</u>	<u>Prove d'esame revisori legali</u>
<u>Prima prova 25 luglio 2025</u>	<u>Prima prova 31 luglio 2025</u>	<u>La data della prima prova verrà stabilita dal Presidente della Commissione</u>

II^a SESSIONE 2025

Scadenze presentazione domanda di partecipazione dal 22 settembre al 21 ottobre 2025		
<u>prove d'esame Sezione A</u>	<u>prove d'esame Sezione B</u>	<u>Prove d'esame revisori legali</u>
<u>Prima prova 14 novembre 2025</u>	<u>Prima prova 20 novembre 2025</u>	<u>La data della prima prova verrà stabilita dal Presidente della Commissione</u>

Art. 3 – Requisiti di ammissione

3.1) - Per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **dottore commercialista** è richiesto il possesso di diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56 (Scienze dell'economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (Scienze economico-aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Oltre al citato requisito ai candidati è richiesto il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti; per partecipare all'esame di dottore commercialista i candidati devono essere in possesso del certificato di compimento del tirocinio professionale relativo alla sezione A) dell'albo rilasciato dal competente Ordine professionale o devono dichiarare di conseguirlo entro la data di espletamento della prima prova d'esame.



In luogo del predetto certificato i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, l'attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'attestato o la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere inviato all'indirizzo pec concorsi@pec.uniparthenope.it

- 3.2) - Per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **esperto contabile** è richiesto il possesso del diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L 33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Oltre al citato requisito ai candidati è richiesto il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti; per partecipare all'esame di esperto contabile, i candidati devono essere in possesso del certificato di compimento del tirocinio professionale relativo alla sezione B) dell'albo rilasciato dal competente Ordine professionale o devono dichiarare di conseguirlo entro la data di espletamento della prima prova d'esame.

In luogo del predetto certificato i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, l'attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'attestato o la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere inviato all'indirizzo pec concorsi@pec.uniparthenope.it

- 3.3) – Coloro che non conseguiranno in titoli di accesso entro i termini previsti sono esclusi dalla sessione a cui hanno richiesto di partecipare (ma potranno presentarsi alla successiva sessione presentando apposita domanda entro i nuovi termini stabiliti, senza dover ripetere il versamento delle tasse). Per coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, comma 4, del decreto legislativo 139 del 2005. Coloro che risultino iscritti a far data dal 1 gennaio 2008 e dunque, prima dell'entrata in vigore del regolamento sul tirocinio (31 ottobre 2009), ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 2 del regolamento citato, se in possesso della laurea triennale e contestualmente iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale, sono di diritto iscritti nella sezione A "Tirocinanti commercialisti" tuttavia, per essere ammessi all'esame di Stato per l'esercizio della professione, **è espressamente richiesto che almeno un anno del previsto tirocinio sia svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.** Coloro che hanno effettuato i 18 mesi di tirocinio professionale, anche se iniziato



anteriamente all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere ammessi all'esame di Stato.

- 3.4) – Per l'ammissione alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei **revisori legali** è richiesta l'abilitazione alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile, conseguita in sessioni precedenti o nel corso della stessa sessione in cui si svolgono le prove integrative, e il completamento del tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale.

Pertanto, per le suddette prove integrative, possono presentare domanda di partecipazione:

- a) Coloro che sono già abilitati alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- b) Coloro che partecipano nella presente sessione di dottore commercialista e di esperto contabile. Oltre al citato requisito ai candidati è richiesto il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti; per partecipare all'esame di revisore legale, i candidati devono essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 o devono dichiarare di conseguirlo entro la data di espletamento della prima prova d'esame.

In luogo del predetto attestato i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio delle prove integrative, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno, prima dell'inizio dello svolgimento delle stesse, l'attestato di compiuto tirocinio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'attestato o la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere inviato all'indirizzo pec concorsi@pec.uniparthenope.it

I candidati al punto b) saranno ammessi alle prove integrative con riserva e saranno esclusi nel caso non abbiano l'abilitazione prescritta e i requisiti richiesti.

Detta riserva, si scioglierà in automatico con il superamento dell'esame di dottore commercialista e di esperto contabile nel caso che l'abilitazione sia conseguita nella stessa sessione fermo restando la presentazione dell'attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al D.D. 146/2012.

- 3.5) I soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative devono essere in possesso dei titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
- 3.6) I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli art. 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative, devono allegare, come sopra descritto, e dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la conseguita abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, di conseguenza saranno esclusi nel caso non abbiano l'abilitazione prescritta e i requisiti richiesti.
- 3.7) Per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.



Art. 4 – Domanda di presentazione

Sezione A) - Sezione B) – Revisore Legale

La domanda di partecipazione deve essere esclusivamente compilata nei modi di seguito specificati a pena di esclusione, via web utilizzando l'apposita procedura disponibile all'indirizzo <https://uniparthenope.esse3.cineca.it> e presentata entro i termini anzi citati all'art. 2.

Le modalità di compilazione sono descritte nell'apposita **Guida alla procedura di “Esse3” per l'iscrizione agli Esami di Stato** disponibile all'indirizzo <https://uniparthenope.esse3.cineca.it> nonché sul sito di Ateneo nella sezione Esami di Stato all'indirizzo <https://www.uniparthenope.it/Portale-Ateneo/esami-di-stato>. Completata la compilazione on-line della domanda di ammissione agli esami di Stato, verrà generato il modulo di pagamento, quale contributo universitario per il sostenimento delle prove; stampare la predetta domanda e procedere tramite il sistema PagoPA al pagamento del seguente contributo universitario:

- € 350,00 (domanda per dottore commercialista o esperto contabile)
- € 100,00 (domanda per revisore legale)

Al termine della compilazione della domanda, il candidato riceverà una email di conferma con il proprio codice identificativo.

La procedura si considererà perfezionata solo dopo che il candidato confermi quanto immesso nella procedura telematica con gli adempimenti descritti nel successivo art. 5.

Pertanto, nella pubblicazione dei risultati, l'identificazione avverrà mediante il predetto codice e non con cognome e nome.

Art. 5 – Conferma domanda di presentazione

Sezione A) - Sezione B) – Revisore Legale

Effettuata la compilazione guidata della domanda online, il candidato dovrà stampare una copia della predetta domanda di ammissione agli Esami di Stato avendo cura di controllare attentamente i dati riportati nella stessa.

La domanda debitamente **sottoscritta** va presentata entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione, corredata dei seguenti documenti:

- **Fotocopia integrale (fronte/retro)** in carta semplice di un documento di identità valido debitamente firmato;
- **Ricevuta del versamento della tassa erariale** di ammissione agli Esami di Stato (Tassa Governativa) dell'importo di € 49,58 che si effettua sul c/c 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche con causale: tassa di ammissione agli esami;
- **Ricevuta del versamento del contributo** per la partecipazione agli Esami di Stato per la professione di dottore commercialista o di esperto contabile il cui importo è di € 350,00 effettuato tramite il sistema PagoPA (domanda per Dottore Commercialista o Esperto Contabile).
- **Ricevuta del versamento del contributo** per la partecipazione all'esame integrativo per Revisore legale il cui importo è di € 100,00 e deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA (domanda per Revisore Legale);
- **Ricevuta del versamento della tassa erariale** di ammissione agli Esami di Stato (Tassa Governativa) dell'importo di € 49,58 che si effettua sul c/c 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche con causale: tassa di ammissione agli esami (**da versare se non si è presentata domanda di partecipazione per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista o esperto contabile nella stessa sessione**);
- **Attestato di compimento della pratica professionale** se in possesso nei termini di presentazione della domanda, (se il praticantato non è stato ancora completato, l'attestato di compiuto tirocinio deve essere trasmesso nei termini su indicati e precisamente entro la data di inizio degli esami o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 alla seguente pec concorsi@pec.uniparthenope.it);
- I candidati portatori di handicap devono allegare esplicita richiesta SCRITTA e della relativa certificazione in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché alla eventuale



necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104).

La mancata presentazione della documentazione entro i termini prescritti comporta l'esclusione dagli esami.

La sola compilazione della domanda on-line, senza il successivo inoltro via pec o con raccomandata a/r, non costituisce iscrizione all'esame di Stato prescelto.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione per:

- ***Dottore Commercialista***
- ***Esperto Contabile***
- ***Esame integrativo per l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali***

Tutti i candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro i termini:

dal 23 giugno al 30 giugno 2025 per la prima sessione

dal 22 settembre al 21 ottobre 2025 per la seconda sessione

- Inoltrata a mezzo **Posta Elettronica Certificata personale al seguente indirizzo:**
concorsi@pec.uniparthenope.it

oppure

- mediante la spedizione con Raccomandata A.R. entro i termini fissati per la I^a o II^a sessione 2025 (a tal fine farà fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante), all'Ufficio Affari Generali – Esami di Stato – Università degli studi di Napoli "Parthenope" in via Acton, n. 38 – 80133 – Napoli;

L'invio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura a seconda dell'opzione prescelta:

Domanda di partecipazione all'Esame di Stato per Dottore Commercialista

Domanda di partecipazione all'esame di Stato per Esperto Contabile

Domanda di partecipazione all'esame di Stato per Revisore Legale

Si rammenta al riguardo, che nel caso di trasmissione telematica, l'invio è valido solo se inviato tramite PEC.

I file allegati alla PEC non devono essere modificabili (pdf). La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR. 11 febbraio 2005, n. 68.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d'esame. L'Amministrazione può disporre con Decreto Rettorale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale ed anche successivamente alla chiusura di quest'ultima, l'esclusione del candidato o la decadenza per difetti dei requisiti di ammissione prescritti.



Dichiarazioni false: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, l'amministrazione a seguito di controlli verifichi che le dichiarazioni rese per la partecipazione al concorso risultino false o mendaci, fermo restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, l'Amministrazione procederà alla necessaria decadenza e **non sarà possibile il rimborso delle tasse pagate.**

Art. 7 - Date delle prove

Le prove si svolgeranno secondo un calendario stabilito dal Presidente della Commissione esaminatrice dopo il suo insediamento.

Tutte le comunicazioni riguardanti il calendario delle prove d'esame, i risultati, i componenti della Commissione, gli avvisi nonché la convocazione dei candidati ammessi, sono pubblicate esclusivamente all'Albo di Ateneo

Art. 8 – Prove d'esame - Dottore Commercialista - albo A)

Ai sensi del D.Legislativo n. 139 del 28/06/05, Art.46, **l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo (Dottori Commercialisti)** è articolato nelle seguenti prove:

TRE PROVE SCRITTE, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;

a) una prima prova vertente sulle seguenti materie:

- ragioneria generale e applicata
- revisione aziendale
- tecnica industriale e commerciale
- tecnica bancaria
- tecnica professionale
- finanza aziendale

b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie:

- diritto privato
- diritto commerciale
- diritto fallimentare
- diritto tributario
- diritto del lavoro e della previdenza sociale
- diritto processuale civile

c) una prova a contenuto pratico

- costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

UNA PROVA ORALE diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie:

- informatica
- sistemi informativi
- economia politica
- matematica e statistica
- legislazione e deontologia professionale.



Sono esentati dalla prima prova scritta:

1. coloro i quali provengono dalla sez. B dell'albo
2. coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base di convenzioni tra le Università e gli Ordini Territoriali di cui di cui all'art. 43 del D.lgs 28/6/2005, n. 139 adottate in conformità della convenzione quadro dell'ottobre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma.6, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e che abbiano acquisito i crediti previsti:

Ambiti disciplinari

Crediti formativi

SECS-P/07 Economia aziendale

Almeno 18 crediti

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SECS-P/09 Finanza aziendale

Almeno 9 crediti

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

IUS /04 Diritto commerciale

IUS /05 Diritto dell'economia

IUS /12 Diritto tributario

Almeno 18 crediti

IUS /15 Diritto processuale civile

IUS /17 Diritto penale

Tali condizioni devono essere autocertificate.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

Per sostenere le prove ogni candidato deve essere munito di un **documento di riconoscimento con foto in corso di validità.**

Ai sensi del D.Lgs n. 139 del 28/06/05, Art.47 **l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo (Esperti contabili)** è articolato nelle seguenti prove:

TRE PROVE SCRITTE, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/Cee del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

una prima prova, vertente sulle seguenti materie:

- contabilità generale
- contabilità analitica e di gestione
- disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati
- controllo della contabilità e dei bilanci

una seconda prova, vertente sulle seguenti materie:

- diritto civile e commerciale
- diritto fallimentare
- diritto tributario



- diritto del lavoro e della previdenza sociale
- sistemi di informazione e informatica
- economia politica e aziendale
- principi fondamentali di gestione finanziaria
- matematica e statistica

una prova a contenuto pratico

- costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.

UNA PROVA ORALE, avente a oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Sono esentati dalla prima prova scritta:

1. coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base di convenzioni tra le Università e gli Ordini Territoriali di cui all'art. 43 del D.lgs 28/6/2005, n. 139 adottate in conformità della convenzione quadro dell'ottobre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma.6, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e che abbiano acquisito i crediti previsti:

Ambiti disciplinari

Crediti formativi

SECS-P/07 Economia aziendale

Almeno 24 crediti

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SECS-P/09 Finanza aziendale

Almeno 15 crediti

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

Per sostenere le prove ogni candidato deve essere munito di un **documento di riconoscimento con foto in corso di validità**.

ESAME INTEGRATIVO AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

La prova scritta verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'art. 1, comma 1, lettere f) g), h), i), l), comprendente un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale:

- *f) gestione del rischio e controllo interno;*
- *g) principi di revisione nazionali e internazionali;*
- *h) disciplina della revisione legale;*
- *i) deontologia professionale ed indipendenza;*
- *l) tecnica professionale della revisione*

La prova orale

La prova verterà su tutte le materie tra quelle elencate nell'art. 1, comma 1, lettere f) g), h), i), l)



Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

Per sostenere le prove ogni candidato deve essere munito di un **documento di riconoscimento con foto in corso di validità**.

Art. 11 – Adempimenti dei Candidati durante lo svolgimento della prova scritta

- a) Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
- b) Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice. Tutti i fogli ricevuti – utilizzati e non – dovranno essere riconsegnati al termine della relativa prova. Non è consentito, nella stesura finale del compito, l'utilizzo della matita, né dei correttori liquidi per la cancellazione. Il candidato **NON DEVE firmare il compito, né apporvi alcun tipo di contrassegno**.
- c) I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né borse o simili capaci di contenere pubblicazioni del genere, né telefoni cellulari, o altri mezzi di comunicazione, che dovranno in ogni caso essere consegnati, prima dell'inizio della prova, al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle al termine dell'esame. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati **se autorizzati dalla commissione** ed i dizionari, ovvero quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite da deliberazione motivata della commissione esaminatrice.
- e) Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
- f) La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. **La mancata esclusione di un candidato durante la prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.**

Art. 12 –Commissione e Sottocommissioni

L'Ateneo con decreto rettorale provvede, in ottemperanza dell'Ordinanza, alla nomina della Commissione in accordo con gli ordini professionali competenti individuati dal ministero sulla base delle terne inserite nell'apposita piattaforma, predisposta da CINECA.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, sulla base del numero di candidati e in relazione alla necessità di completare la sessione entro i termini previsti, i lavori della Commissione possono essere organizzati in sottocommissioni composte all'interno della commissione d'esame sulla base delle competenze specialistiche dei commissari.

Restano unici il Presidente ed il Segretario.

Il voto finale è espresso da tutta la Commissione in sede collegiale.

Art. 13 – Correzione delle prove scritte e pratiche

La correzione delle prove scritte e pratiche deve avvenire in modo anonimo. Pertanto, i dati anagrafici del candidato vengono apposti a parte, in busta chiusa, onde assicurare la massima imparzialità nella valutazione delle prove. Al termine della prova la Commissione numera all'esterno ogni busta grande contenente l'elaborato di ciascun candidato. Successivamente e comunque **prima di dare inizio alla**



correzione, la Commissione riporta lo stesso numero sulla busta contenente i dati anagrafici, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Quindi procede collegialmente alla correzione degli elaborati, che risultano pertanto corretti in forma anonima e solo numerati. Solamente **a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati** dei candidati, la Commissione procede al riconoscimento e all'abbinamento elaborato/voto/candidato.

Art. 14 – Modalità di valutazione

- ✓ La singola prova scritta viene superata se si raggiungono i sei decimi dei voti a disposizione di ciascun membro della Commissione, ognuno dei quali ha a disposizione i voti da 1 a 10.

Il candidato che non abbia raggiunto la sufficienza non è ammesso alla prova orale.

L'esito della prova deve riportare il giudizio "Ammesso-Non Ammesso". Nel rispetto della legge sulla *privacy*; è a discrezione della Commissione aggiungere l'indicazione del voto conseguito e comunque solo per i candidati Ammessi.

Sono ammessi alla prova orale di Revisore Legale i candidati che hanno ottenuto un giudizio positivo.

- ✓ Prove orali per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti.

La Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito. Il candidato ottiene l'idoneità quando dopo aver superato le prove scritte ottiene anche nella prova orale una votazione minima di sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Dei voti è data comunicazione giornalmente ai candidati esaminati, al termine della seduta mediante pubblicazione di un elenco, da affiggere nella sede d'esame.

- ✓ Prove orali per Revisore Legale ed esiti finali

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. La prova orale completa non può avere durata di non meno di quarantacinque minuti né superiore a sessanta.

Al termine di ciascuna prova orale la Commissione delibera il proprio giudizio esprimendosi solo in senso positivo o negativo.

Al termine della sessione d'esame la Commissione pubblica l'elenco dei nominativi in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del Presidente e del Segretario è pubblicato sul sito web dell'Università e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 15 – Esiti prove d'esame

La Commissione, in riunione collegiale, attribuirà a ogni candidato il voto della prova scritta, il voto della prova orale e l'esito conclusivo con l'indicazione "abilitato/non abilitato". Il Presidente provvederà a trasmettere agli uffici amministrativi l'elenco con il codice identificativo (ricevuto nella e-mail di conferma al termine della procedura di iscrizione) e l'esito per la pubblicazione sul sito web dell'ufficio (<https://www.uniparthenope.it/Portale-Ateneo/esami-di-stato>).

Art. 16 – Consegna atti

Al termine dell'ultima prova d'esame della sessione la Commissione riassume tutti gli atti degli esami svolti e li trasmette all'ufficio competente.



Compiute queste operazioni, il Presidente **dichiara chiuse le operazioni della sessione** di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Alla consegna degli atti relativi alle operazioni d'esame, l'Ufficio Affari Generali/Esami di Stato, effettuati gli opportuni controlli sugli atti della sessione appena conclusa, procede alla redazione di un elenco completo di tutti i candidati – ABILITATI E NON ABILITATI – con i voti conseguiti in ciascuna prova e con il voto complessivo, da allegare agli atti depositati.

Art. 17 - Assenza – Esito negativo – Ritiro

Il candidato che, di fatto, sia risultato **Assente** alla prima prova d'esame potrà partecipare alla sessione successiva, producendo apposita nuova domanda entro la scadenza stabilita, ma senza ripetere il versamento delle tasse, facendo riferimento alla documentazione allegata alla domanda precedente.

Il candidato che consegua un **Esito negativo** (anche in seguito a **ritiro** durante la prova d'esame) può ripetere l'esame in qualunque sessione successiva, ma deve ripresentare sia la domanda sia il versamento delle tasse previste.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR), saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Avvisi importanti

La domanda di ammissione agli esami di abilitazione professionale può essere presentata in **una sola sede universitaria**.

Non verrà data comunicazione scritta circa l'effettivo ricevimento della domanda di ammissione da parte dell'ufficio. I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati e ad informarsi circa l'orario e la sede delle prove, attraverso il consueto canale di informazione (all'albo di Ateneo)

Si intende espressamente richiamata l'Ordinanza Ministeriale n.426 del 19/06/2025 che prevale sulle norme del presente avviso in caso di discordanza o contrasto.

Napoli,

IL RETTORE
Prof. Antonio Garofalo